

La Corte ha dunque concluso per «l'inesistenza nel caso di specie di circostanze che siano di natura tale da eliminare il carattere fondamentalmente illecito del comportamento seguito dallo Stato iraniano il 4 novembre 1979 e in seguito» aggiungendo peraltro che tale conclusione non esclude «la possibilità che alcune fra le circostanze asserite, se debitamente accertate, possano successivamente considerarsi di qualche rilievo nella determinazione delle conseguenze della responsabilità incorsa dallo Stato iraniano rispetto al suo comportamento, pur non potendole considerare come capaci di modificare il carattere illecito di quest'ultimo» (§ 89).

304. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 25 settembre 1997 nel caso del *Progetto Gabčíkovo-Nagymaros (Ungheria c. Slovacchia)*.

Nell'ambito del procedimento avviato dall'Ungheria nell'ottobre 1992, dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, contro la Cecoslovacchia, relativamente alla costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica sul fiume Danubio⁴, la Corte era chiamata a stabilire la liceità internazionale della «variante C» come contromisura adottata dalla Cecoslovacchia in risposta alla asserita violazione del trattato del 1977 da parte dell'Ungheria in occasione della sospensione dei lavori a Nagymaros.

Nella sua sentenza del 25 settembre 1997, la Corte internazionale di giustizia ha anzitutto ribadito che una contromisura «per potersi giustificare... deve soddisfare certe condizioni». In primo luogo, «essa deve essere adottata per rispondere ad un fatto internazionalmente illecito di un altro Stato e deve essere diretta contro tale Stato». Nel caso di specie, ha osservato la Corte, sebbene la variante C «non sia stata presentata a titolo principale come una contromisura» è chiaro che essa «ha costituito una risposta alla sospensione e all'abbandono dei lavori da parte dell'Ungheria ed è stata diretta contro tale Stato» come è altrettanto chiaro che «il comportamento dell'Ungheria sia stato internazionalmente illecito» (§ 83). In secondo luogo, «lo Stato leso deve aver invitato lo Stato autore del fatto illecito a porre fine al suo comportamento illecito o a fornire una riparazione». A tale riguardo, la Corte ha precisato che «risulta chiaramente dai fatti della controversia... che la Cecoslovacchia ha chiesto, a più riprese, all'Ungheria di riprendere l'esecuzione dei suoi obblighi convenzionali» (§ 84). A giudizio della Corte inoltre, «una condizione importante è che gli effetti di una contromisura siano proporzionati ai danni subiti tenuto conto dei diritti in causa» e in tal senso la Corte ha ritenuto che, nel caso in questione, «la Cecoslovacchia, assumendo unilateralmente il controllo di una risorsa condivisa, e privando così l'Ungheria del suo diritto ad una parte equa e ragionevole delle risorse naturali del Danubio... non abbia rispettato la proporzionalità richiesta dal diritto internazionale» (§ 85).

Alla luce di ciò, la Corte ha considerato che la deviazione del Danubio effettuata dalla Cecoslovacchia non poteva considerarsi una «contromisura lecita per difetto di proporzionalità». La Corte peraltro ha aggiunto di non dover statuire su un'altra condizione da cui dipende la liceità di una contromisura «e cioè dal fatto che essa abbia per

scopo di indurre lo Stato autore del fatto illecito ad eseguire gli obblighi che gli incombono secondo il diritto internazionale e sia quindi reversibile» (§ 87).

Per quel che riguarda la parte dell'argomentazione dell'Ungheria concernente le altre convenzioni e norme generali di diritto internazionale, la Corte, dopo aver ribadito che alcune delle regole contenute nella Convenzione di Vienna possono essere considerate come una «codificazione del diritto internazionale consuetudinario» e che ciò si applica per molti aspetti «alle disposizioni della Convenzione di Vienna concernenti la estinzione e la sospensione dell'applicazione dei trattati, contenuti negli articoli da 60 a 62», ha affermato che «soltanto una violazione significativa del trattato da parte di uno Stato può mettere l'altra parte in condizioni di porre fine legittimamente al trattato». A giudizio della Corte infatti, «la violazione di altre norme convenzionali o di altre norme di diritto internazionale generale può giustificare l'adozione da parte dello Stato leso di certe misure, ivi comprese delle contromisure, ma non può giustificare che venga considerato estinto un trattato sulla base del diritto dei trattati» (§ 106). Al riguardo, l'Ungheria ha sostenuto «che la Cecoslovacchia aveva violato gli articoli 15, 19 e 20 del trattato rifiutando di condurre dei negoziati aventi lo scopo di adattare il programma contrattuale congiunto per tener conto dei nuovi progressi scientifici e giuridici in materia di ambiente». Gli articoli 15, 19 e 20 imponevano alle parti, ha spiegato la Corte, «l'obbligo di adottare congiuntamente e continuamente delle misure idonee ad assicurare la protezione della qualità delle acque, della natura e degli interessi in materia di peschiera». I suddetti articoli prevedeva espressamente, ha proseguito la Corte, «che gli obblighi che essi contengono saranno eseguiti secondo le modalità previste dal programma contrattuale congiunto». «Il mancato accordo su queste modalità», non può dunque, ad avviso della Corte, «sulla base della documentazione [ad essa] sottoposta, venire attribuito solamente a una delle parti». Secondo la Corte, «non esistono elementi sufficienti di prova per concludere che la Cecoslovacchia abbia costantemente rifiutato di concentrarsi con l'Ungheria sull'opportunità o la necessità di adottare delle misure di protezione dell'ambiente». Diversamente, «quel che appare dalla documentazione è che anche se le due parti si mostravano in principio disposte a intraprendere nuovi studi, in pratica la Cecoslovacchia rifiutava di prendere in considerazione la sospensione dei lavori a Dunakiliti e più tardi quelli relativi alla variante C» poiché «l'Ungheria richiedeva la loro sospensione come condizione previa a delle ricerche sull'ambiente, spiegando che il proseguimento dei lavori avrebbe compromesso l'esito dei negoziati» (§ 107).

Con riguardo all'argomento principale addotto dall'Ungheria, secondo cui la stessa costruzione e la messa in opera della variante C costituirebbero una violazione significativa del trattato, la Corte ha ribadito quanto già affermato in altre parti della sentenza e cioè che «la Cecoslovacchia ha violato il trattato soltanto quando ha deviato le acque del Danubio nel canale di derivazione nell'ottobre 1992» e dunque essa «costruendo le opere che dovevano condurre all'attuazione della variante C... non ha agito illecitamente». Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che «la notificazione da parte dell'Ungheria, il 19 maggio 1992, dell'estinzione del trattato era prematura» in quanto «non c'era stata ancora violazione del trattato da parte della Cecoslovacchia» e quindi «l'Ungheria non aveva... il diritto di invocare una tale violazione del trattato come motivo per estinguerlo al momento in cui l'ha fatto» (§ 108).

La Corte ha inoltre precisato che entrambe le Parti sono d'accordo sul fatto che la Convenzione di Vienna, in particolare gli Articoli che vanno dal 65 al 67 «se non codi-

⁴ *Supra*, §§ 107, 115 e 299.

fica il diritto consuetudinario, almeno riflette in generale il diritto internazionale consuetudinario e contiene alcuni principi procedurali che sono basati su un obbligo di agire in buona fede (§ 109).

La Corte ha dunque affermato di non poter non tener conto del fatto che «la Cecoslovacchia ha commesso l'atto internazionalmente illecito consistente nel mettere in opera la variante C, in seguito al comportamento illecito precedente dell'Ungheria» (§ 110).

2. Riparazione

305. Sentenza arbitrale del 30 aprile 1990 nel caso del *Rainbow Warrior* (Nuova Zelanda c. Francia).

Dopo aver accertato la violazione, da parte della Francia, degli obblighi pattizi assunti nei confronti della Nuova Zelanda, il Tribunale arbitrale ha preso in considerazione le conseguenze di tale illecito e l'obbligo di riparazione spettante alla Francia⁵. A tale riguardo, il Tribunale ha esaminato anzitutto il lavoro di codificazione del diritto sulla responsabilità degli Stati rilevando che «la Commissione di diritto internazionale ha compiuto una... classificazione dei diversi tipi di violazione tenendo in considerazione il fattore tempo come un elemento costitutivo dell'obbligo». La suddetta classificazione, ha proseguito il Tribunale, «si fonda sulla determinazione di ciò che è descritto con l'espressione *tempus committi delicti*, cioè la durata o la continuazione nel tempo della violazione». Sulla base di tale elemento, la Commissione ha distinto «la violazione che non perdura nel tempo, o violazione istantanea definita nell'art. 24 del Progetto [oggi art. 14, par. 1], dalla violazione a carattere continuato che si estende nel tempo». In quest'ultimo caso, secondo il par. 1 dell'art. 25 [oggi art. 14, par. 2], «la durata della violazione si estende all'intero periodo durante il quale l'atto perdura e rimane contrario all'obbligo internazionale». Se si applica tale classificazione al caso di specie, appare chiaramente, ad avviso del Tribunale, che «la violazione determinata dal mancato ritorno dei due agenti a Hao costituisce una violazione non solo sostanziale ma anche continuata» e, del resto, ha sottolineato il Tribunale, «tale classificazione non è puramente teorica» ma «comporta al contrario conseguenze pratiche poiché la gravità della violazione e il suo prolungamento nel tempo non mancheranno di influire notevolmente sulla determinazione della riparazione adeguata da prestare per una violazione che presenti questi due caratteri» (§ 101).

Per quanto riguarda la durata degli obblighi, il Tribunale, dopo aver constatato il completo disaccordo tra le Parti su questo punto, ha affermato che «è indubitabile... che il regime particolare stipulato e che gli impegni presi dalla Francia hanno iniziato a decorrere, in maniera ininterrotta, dal 22 luglio 1986» con la conseguenza che «tale regime particolare, previsto per un periodo minimo di tre anni, doveva scadere il 22 luglio 1989». Sarebbe contrario infatti «ai principi di interpretazione dei trattati raggiungere un'interpretazione più ampia delle disposizioni che limitavano così la durata degli impegni particolari presi dalla Francia» (§ 104). Il Tribunale ha così affermato che «se la re-

sponsabilità della Francia sussiste per le violazioni sopravvenute prima del 22 luglio 1989, non si può dire oggi che la Francia si trovi attualmente in stato di inadempimento ai suoi obblighi internazionali» (§ 105).

Per quanto concerne l'entità del danno, il Tribunale ha constatato che nella specie «la violazione del regime particolare, definito dal Segretario generale per conciliare i punti di vista contrastanti delle Parti, ha suscitato oltraggio e indignazione pubblica in Nuova Zelanda e dà luogo ad un nuovo danno immateriale», aggiungendo altresì che si tratta «di un danno di natura morale, politica e giuridica connesso all'affronto fatto alla dignità e al prestigio non solo della Nuova Zelanda in sé ma anche delle sue più alte autorità giudiziarie ed esecutive» (§ 110).

Circa i rimedi più opportuni per la riparazione, il Tribunale, dopo aver osservato che «gli studi sulla responsabilità degli Stati intrapresi recentemente dai relatori speciali della Commissione del diritto internazionale hanno dato luogo ad un'analisi approfondita delle distinzioni da fare tra un ordine di cessazione di un atto illecito e il principio della *restitutio in integrum*», ha constatato che nel caso di specie «senza dubbio l'ordine di ritorno dei due agenti richiesto dal Governo neo-zelandese sarebbe in realtà un ordine di cessazione di un'omissione illecita piuttosto che una *restitutio in integrum*» sottolineando peraltro l'importanza che tale qualificazione riveste «poiché nelle ipotesi in cui la restituzione materiale di un oggetto è possibile, la scadenza del trattato non può impedire in sé l'ordine di restituzione» (§ 113). La questione che si pone è dunque quella di sapere «se un ordine di cessazione dell'omissione illecita possa essere dato nelle presenti circostanze» considerato che «l'autorità per pronunciare un'ordinanza di cessazione di atto od omissione illecita rientra nei poteri inerenti ad un Tribunale competente adito per una violazione continuata di un obbligo internazionale in vigore e che continua ad esserlo» e che «un'ordinanza del genere dipende quindi da due condizioni strettamente connesse: che l'atto illecito abbia un carattere continuato e che la regola violata sia sempre in vigore al momento dell'emissione di tale ordinanza». «È del tutto evidente», ha aggiunto il Tribunale, «che il carattere continuato di una violazione si estingue appena cessa di esistere la regola violata». Nel caso di specie, il Tribunale ha affermato che «sarebbe non solo ingiustificato ma soprattutto illogico pronunciare l'ordine richiesto dalla Nuova Zelanda», ordine che, di fatto, è «di cessazione di un certo comportamento della Francia piuttosto che di *restitutio*» in quanto «tale comportamento, cioè il mantenimento dei due agenti a Parigi, non è più illecito dal momento che l'obbligo internazionale in questione si è estinto il 22 luglio 1989». Di conseguenza, ad avviso del Tribunale, «la Francia non è oggi più tenuta a ricondurre i suoi due ufficiali a Hao e di sottoporli al regime particolare stabilito nei loro confronti» (§ 114).

Riguardo alla forma di riparazione più appropriata, il Tribunale ha rilevato che «vi è un'abitudine di lunga data degli Stati e delle Corti e dei Tribunali internazionali ad utilizzare la soddisfazione come rimedio o forma di riparazione (nel senso lato del termine) per le violazioni di un obbligo internazionale». Abitudine che, ha aggiunto il Tribunale, «si applica particolarmente ai casi di danni morali o giuridici per fatto diretto di uno Stato, al contrario dei casi di danni alle persone implicanti responsabilità internazionali» e che «può assumere ed ha assunto differenti forme». In proposito, il Tribunale ha riportato quanto affermato dal Relatore Speciale Arango-Ruiz il quale «menziona le scuse, la punizione degli individui responsabili, la protezione contro la ripetizione degli atti, il pagamento simbolico o minimo di danni o il risarcimento su una base più ampia,

⁵ *Supra*, § 298.